

TI_GERICHTE 60.2013.411 vom 11. März 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-03-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2013.411

FR: TI_GERICHTE 60.2013.411 du 11 mars 2014

IT: TI_GERICHTE 60.2013.411 del 11 marzo 2014

Regeste

Domanda dell'Ufficio federale di giustizia di pronunciarsi nella procedura di exequatur. incompetenza della Corte dei reclami penali

Erwägungen

E. 1

. L'Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, in applicazione dei combinati art. 94 ss. AIMP e 62 cpv. 5 CPP, ritiene questa Corte competente nella procedura di exequatur inerente all'esecuzione della pena privativa della libertà di sette anni e due mesi inflitta a RE 1 dalle competenti autorità _____. Da qui la sua domanda di effettuare la predetta procedura.

E. 2

. 2.1. Si deve anzitutto determinare la competenza della Corte dei reclami penali ad emanare il richiesto giudizio di exequatur .

E. 2.2

L'esecuzione delle decisioni penali – prolate dalle competenti autorità degli Stati esteri – è prevista agli art. 94 ss. AIMP.

E. 2.2.1

L'art. 104 cpv. 1 AIMP, per quanto concerne in particolare la procedura (art. 103 ss. AIMP), sancisce che l'Ufficio federale, dopo aver conferito con l'autorità di esecuzione, decide se accettare la domanda estera; se l'accetta, trasmette l'inserito e la sua proposta a questa autorità e ne informa lo Stato richiedente.

E. 2.2.2

La procedura di exequatur è regolamentata agli art. 105 e 106 AIMP, ovvero alla sezione due del capitolo due (“ procedura ”) della parte quinta (“ esecuzione di decisioni penali ”) della AIMP. Il giudice competente a' sensi dell'art. 32 CPP (norma che disciplina, tra l'altro, il foro in caso di reati commessi all'estero) informa il condannato sulla procedura, lo sente sull'affare in presenza del patrocinatore e decide dell'esecuzione (art. 105 AIMP). Per quanto riguarda la dichiarazione di esecutività, il giudice esamina d'ufficio se sono adempiute le condizioni di esecuzione e assume le prove necessarie (art. 106 cpv. 1 AIMP). Se le condizioni sono adempiute, il giudice dichiara esecutiva la decisione e prende le disposizioni necessarie per l'esecuzione (art. 106 cpv. 2 AIMP). La decisione è emessa in forma di sentenza motivata (art. 106 cpv. 3 prima frase AIMP). Il diritto cantonale prevede un rimedio giuridico (art. 106 cpv. 3 seconda frase AIMP).

E. 2.3

Il diritto cantonale stabilisce “ il giudice competente ” giusta l’art. 32 CPP (art. 105 AIMP), ovvero la concreta autorità cantonale competente per pronunciarsi nella procedura di exequatur .

E. 2.3.1

La legge del 20.4.2010 sull’adeguamento della legislazione cantonale all’introduzione del CPP è del tutto silente in merito all’autorità cantonale competente per la suddetta procedura. Il messaggio n. 6165 del 21.1.2009 concernente l’adeguamento della legislazione cantonale all’introduzione del CPP (p. 34/37) riferisce che la legge del 16.5.1988 di applicazione della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [che all’art. 18 stabiliva che la decisione di esecutività di decisioni penali di uno Stato estero erano pronunciate dal presidente del Tribunale penale cantonale o dal magistrato dei minorenni (cpv. 1) e che contro la decisione era dato ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale per i motivi previsti dalla AIMP e dal CPP TI (cpv. 2)] era da abrogare perché toccava aspetti già disciplinati dal diritto federale. Aggiunge che da tale legge veniva ripreso, oltre ad alcune disposizioni da inserire nella legge sulla polizia, l’art. 19, il cui testo (secondo il quale il Dipartimento delle istituzioni è competente per ordinare l’esecuzione della pena giusta l’art. 99 AIMP) era da riportare (quale art. 3, secondo cui il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per ordinare l’esecuzione della pena giusta l’art. 99 AIMP) nella legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti. Il rapporto n. 6165 R del 31.3.2010 non aggiunge nulla al messaggio. I lavori preparatori non si esprimono però sulla sorte del ricordato art. 18 legge del 16.5.1988 di applicazione della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale.

E. 2.3.2

Il legislatore, con la legge del 15.12.2011 concernente l’istituzione della figura di assessore-giurato del Tribunale penale cantonale e della Corte di appello e di revisione penale, ha introdotto il cpv. 5 dell’art. 62 LOG, secondo cui, in materia di dichiarazione di esecutività (exequatur) di decisioni penali definitive ed esecutive di uno Stato estero, la Corte dei reclami penali (nella composizione secondo l’art. 63 cpv. 3 e 4 LOG, applicabile per analogia) svolge un dibattimento pubblico, salvo rinuncia del procuratore pubblico, del condannato e, anche, della vittima. Il messaggio n. 6474 del 16.3.2011 non si confronta con l’art. 62 cpv. 5 LOG. Il rapporto n. 6474 R del 16.11.2011 (p. 38) indica che l’AIMP attribuiva genericamente al “ giudice ” (art. 105 AIMP) la competenza per l’ exequatur . Ha aggiunto che l’art. 55 cpv. 4 CPP precisava che competente era la giurisdizione di reclamo. La sua decisione era poi impugnabile con ricorso in materia penale al Tribunale federale. Ha esposto che, trattandosi di una sentenza penale che accertava la validità in Svizzera di una condanna estera, la Corte dei reclami penali avrebbe proceduto, salvo rinuncia, ad un dibattimento (se del caso, in base alla pena comminata all’estero, con gli assessori-giurati). La nuova disposizione colmava una lacuna legislativa del diritto cantonale.

E. 2.3.3

La legge del 4.6.2012 concernente la modificazione di alcune leggi in materia di procedura civile e di procedura penale ha modificato il cpv. 5 dell’art. 62 LOG. Secondo questa norma, in vigore dal 10.8.2012, la Corte dei reclami penali è competente a rilasciare la dichiarazione di esecutività (procedura di exequatur) delle decisioni penali definitive ed esecutive di uno Stato estero. Il legislatore ha dunque mantenuto la competenza di questa Corte in materia di exequatur ; ha nondimeno stralciato le indicazioni procedurali (che

prevedevano dibattimento ed assessori-giurati). Il messaggio n. 6493 del 6.4.2011 non si esprime sulla menzionata modifica legislativa. Il rapporto n. 6493 R del 16.5.2012 (p. 6) si limita a riportare il nuovo articolo, senza accenno alcuno alle motivazioni a fondamento del nuovo tenore della legge.

E. 2.4.1

Il Tribunale federale, nel giudizio 1E_1/2009 del 21.12.2009, pubblicato in DTF 136 IV 44, sancisce – pronunciandosi in materia di esecuzione di una sentenza penale estera in Svizzera – che l'Ufficio federale di giustizia decide, in applicazione dell'art. 104 cpv. 1 AIMP, dopo avere conferito con il cantone interessato (in ossequio al diritto di essere sentito), sull'accettazione dell'esecuzione da parte della Svizzera e del cantone designato (consid. 1.2.). Il cantone interessato, prima che sia effettuata la procedura di exequatur secondo gli art. 105 s. AIMP, può contestare giusta l'art. 120 cpv. 2 LTF, davanti al Tribunale federale, la decisione sulla competenza cantonale (consid. 1.3.). Dopo la crescita in giudicato della delibera sulla competenza, il cantone deve esperire la procedura di exequatur, pronuncia impugnabile con un rimedio di diritto cantonale (art. 106 cpv. 3 seconda frase AIMP) e poi con un ricorso in materia penale al Tribunale federale in applicazione dell'art. 78 cpv. 2 lit. b LTF (consid. 1.4.).

E. 2.4.2

Con giudizio 1B_467/2013 del 13.1.2014 il Tribunale federale conferma i principi di cui alla sentenza pubblicata in DTF 136 IV 44. Ribadisce anzitutto che la decisione inerente al cantone competente per la procedura di exequatur è impugnabile giusta l'art. 120 cpv. 2 LTF. Dopo la crescita in giudicato della pronuncia sulla questione della competenza, il cantone designato deve esperire la procedura di exequatur a' sensi degli art. 105 s. AIMP, decisione censurabile con un rimedio di diritto cantonale (art. 106 cpv. 3 seconda frase AIMP) e poi, davanti all'Alta Corte, con un ricorso in materia penale (secondo i combinati art. 78 cpv. 2 lit. b e 80 cpv. 2 LTF e 1 cpv. 1 lit. d AIMP) [consid. 2.]. Reitera che, giusta l'art. 104 cpv. 1 prima frase AIMP, l'Ufficio federale di giustizia decide innanzitutto formalmente, dopo avere conferito con l'autorità di esecuzione, sull'accettazione della domanda di esecuzione estera. Se l'accetta, trasmette – secondo l'art. 104 cpv. 1 seconda frase AIMP – l'inserto e la sua proposta a questa autorità e ne informa lo Stato richiedente. A' sensi dell'art. 105 AIMP in merito a domande di esecuzione di decisioni penali ex art. 94 ss. AIMP decide poi, materialmente, il giudice cantonale competente (giusta l'art. 32 CPP) [consid. 3.2.]. L'Alta Corte, esposto di seguito il tenore dell'art. 106 AIMP, rileva che nel caso censurato la domanda di exequatur era stata decisa, quale prima ed unica istanza, dalla presidente del Tribunale di appello, richiamato l'art. 55 cpv. 4 CPP. Modo di procedere che contrasta con l'art. 106 cpv. 3 seconda frase AIMP e con l'art. 80 cpv. 2 LTF, che esigono un doppio grado di giurisdizione cantonale. Non si tratta di un caso che costituisce un'eccezione legale a' sensi dell'art. 80 cpv. 2 terza frase LTF. L'art. 106 cpv. 3 seconda frase AIMP è al contrario *lex specialis* per la via di ricorso nella procedura di exequatur nel contesto dell'assistenza giudiziaria. Il doppio grado di giurisdizione cantonale non serve soltanto alla protezione giuridica della persona interessata, ma anche a sgravare il Tribunale federale. L'art. 55 cpv. 4 CPP non soppriime questo ordine procedurale, ma dichiara espressamente competente l'autorità di reclamo nei casi in cui il diritto federale assegna compiti di assistenza giudiziaria ad un'(unica) autorità giudiziaria. Questo vale primariamente per la competenza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale quale autorità di ricorso in materia di estradizione e di questioni accessorie di

assistenza giudiziaria a' sensi degli art. 25 cpv. 1, 55 cpv. 2 e 80e AIMP. Né dal CPP medesimo né dal messaggio al CPP si evince che il legislatore volesse scostarsi dal principio del doppio grado di giurisdizione cantonale nell'ambito della procedura di exequatur secondo gli art. 105 s. AIMP (consid. 3.3.).

E. 2.5

Ora, in ragione del tenore dell'art. 106 cpv. 3 seconda frase AIMP, disposizione la cui applicazione è stata esplicitata dal Tribunale federale nella decisione 1B_467/2013 del 13.1.2014, si deve necessariamente concludere che la regolamentazione di cui all'art. 62 cpv. 5 LOG non è conforme al diritto federale. Questa norma prevede infatti che la Corte dei reclami penali decida nella procedura di exequatur quale prima ed unica istanza, in manifesto contrasto con quanto stabilito dall'art. 106 cpv. 3 seconda frase AIMP (articolo a cui i lavori preparatori alla LOG non fanno riferimento) ed espresso dal Tribunale federale. Il legislatore cantonale, emanando l'art. 62 cpv. 5 LOG, non ha dunque tenuto conto dell'art. 106 cpv. 3 seconda frase AIMP, a differenza di quanto aveva fatto promulgando la legge del 16.5.1988 di applicazione della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (ora abrogata), che all'art. 18 cpv. 2 esponeva che la decisione del presidente del Tribunale penale cantonale rispettivamente del magistrato dei minorenni era impugnabile all'allora Corte di cassazione e di revisione penale. In queste circostanze, questa Corte è incompetente per pronunciarsi sulla richiesta 23/24.10.2013 dell'Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, relativa alla procedura di exequatur riguardante la pena inflitta a RE 1 dalle autorità _____: l'art. 62 cpv. 5 LOG è lesivo dell'art. 106 cpv. 3 seconda frase AIMP e, pure, dell'art. 80 cpv. 2 prima e seconda frase LTF.

E. 2.6

Si deve peraltro aggiungere che l'art. 104 cpv. 1 AIMP prevede che l'Ufficio federale di giustizia, prima di trasmettere gli atti alla competente autorità cantonale per la procedura di exequatur, decida formalmente, dopo avere conferito con l'autorità di esecuzione, se accettare la domanda estera, decisione impugnabile al Tribunale federale, come sancito da quest'ultimo nel giudizio 1E_1/2009 del 21.12.2009, pubblicato in DTF 136 IV 44. Nel caso concreto non pare però che l'autorità federale abbia proceduto nel senso indicato. Lo scritto 23/24.10.2013, con cui l'Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, ricorda la nota diplomatica 26.9.2013 con cui le autorità _____ avevano nuovamente chiesto alla Svizzera di fare eseguire la pena di sette anni e due mesi di reclusione, ha domandato al Tribunale penale cantonale che, sulla base degli art. 94 ss. AIMP e dell'art. 62 cpv. 5 LOG, rendesse esecutiva la pena, non sembra adempiere i requisiti esatti dall'art. 104 cpv. 1 AIMP: esso non pare in effetti essere una decisione formale a' sensi del disposto di legge. Anche gli altri scritti alle autorità cantonali (di data 25/26.11.2013 al giudice dei provvedimenti coercitivi e 17/18.12.2013 a questa Corte) non appaiono rispettare i principi giurisprudenziali esposti. Neppure si può fare riferimento, quale decisione giusta l'art. 104 cpv. 1 AIMP, allo scritto 3.4.2009 dell'Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, alla Divisione della giustizia, con cui aveva preso avvio la procedura poi sfociata nella sentenza 24.3.2010 dell'allora Camera dei ricorsi penali (inc. _____). L'Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, si era infatti limitato a riportare che “ (...) mediante scritto del 30 marzo 2009 il _____ ha inoltrato allo scrivente Ufficio una domanda di esecuzione di pene delle competenti autorità _____ nei confronti del predetto (RE 1). In allegato vi trasmettiamo questa domanda di esecuzione basata su diverse sentenze pregandovi di farle eseguire. Vi preghiamo d'informarci sul

seguito dato alla domanda _____ ”. Non sembra trattarsi manifestamente di una decisione formale in applicazione dell’art. 104 cpv. 1 AIMP, norma che esige inoltre che, prima di trasmettere gli atti, sia sentita l’autorità cantonale di esecuzione.

E. 3

. La domanda 23/24.10.2013 dell’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, di statuire nella procedura di exequatur concernente la pena privativa della libertà inflitta a RE 1 dalle autorità _____ non può essere evasa da questa Corte, incompetente (in base al principio secondo cui *lex superior derogat legi inferiori*, a cui ogni autorità deve attenersi d’ufficio). Nell’impossibilità di rimettere il caso all’autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP), non ancora designata dal legislatore, questa Corte trasmette copia della sentenza alla Divisione della giustizia, a cui il caso è peraltro già noto, per i suoi incombenti.

E. 4

. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili. Per questi motivi, richiamati gli articoli di legge citati ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Non si dà seguito, come ai suddetti considerandi, al la richiesta 23/24.10.2013 dell’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, di pronunciarsi nella procedura di exequatur riguardante la pena privativa della libertà di sette anni e due mesi inflitta a RE 1, _____, dalle competenti autorità _____. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili. 3. Rimedio di diritto: Contro la decisione è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF. 4. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.